Lavoratori stagionali, quando fare domanda per l’una tantum

lavoratori-stagionali-shutterstock-1812871486-1-b1df3aab

Chi non ha fruito dell'indennità del primo dl Sostegni può fare domanda entro il 30 settembre in via telematica oppure tramite contact center.

È intervenuta l’Inps con la circolare n. 90/2021 per fare chiarezza su quando occorre fare domanda per ricevere l’una tantum (c.d. indennità Covid) prevista dai decreti Sostegni e destinata alle seguenti categorie di lavoratori: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; operai agricoli a tempo determinato; pescatori autonomi.

In particolare tutti i lavoratori appartenenti alle predette categorie, che hanno già fruito delle indennità del decreto Sostegni (dl n. 41/2021), non devono presentare nuova domanda perché sarà erogata dall'Inps con le stesse modalità utilizzate per la prima indennità già erogata.

Invece coloro che non hanno fruito dell'indennità del primo dl Sostegni possono fare domanda per il riconoscimento delle nuove indennità onnicomprensive entro il prossimo 30 settembre. L’avvio del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicato sul sito dell'Inps. Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, con i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell'Inps.

In alternativa, le indennità possono essere richieste tramite Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.